

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

AZIENDA SANTOBONO-PAUSILIPON-ANNUNZIATA

PREMESSA

La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) è un organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro ed è l'unico soggetto sindacale abilitato alla trattativa decentrata unitamente alle OO.SS. firmatarie del CCNL.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento si applica alla R.S.U. dell'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon sulla base delle norme contenute nell'accordo collettivo nazionale quadro (A.C.N.Q.) del 07.08.1998 e s.m. e integrazioni per la costituzione R.S.U. Il presente regolamento viene trasmesso all'amministrazione per essere recepito e pubblicato sulla rete Intranet aziendale.

Art.1 COMPITI E FUNZIONI

Alle RSU spetta il potere della contrattazione decentrata, nei limiti fissati dai contratti collettivi di comparto (CCNL), hanno diritto all'informazione preventiva, alla concertazione e alla consultazione, ai sensi delle normative di legge vigenti. La RSU esercita le proprie prerogative congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali di categorie firmatarie del CCNL.

Art.2 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE

In favore della R.S.U. sono garantiti complessivamente i seguenti diritti: a) permessi retribuiti di cui all'art. 6 del A.C.N.Q. del 07.08.1998 e s.m. nei limiti del monte ore assegnato; b) di indire le assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro; c) di usufruire dei locali per riunioni e di luoghi di affissione secondo le vigenti disposizioni; d) di indire lo stato di agitazione, di sciopero e/o altre forme di lotta nel rispetto delle norme di legge; e) di esercitare le azioni di cui all'art. 28 Legge 300 del 29/05/1970 e successive modificazioni e integrazioni. f) Al delegato RSU in carica sono estese le stesse garanzie del dirigente sindacale e il coordinatore RSU ne è il garante.

ART. 3 DURATA E SOSTITUZIONE DELL'INCARICO

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le OO.SS. rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo. 1) I componenti della R.S.U. restano in carico per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. 2) In caso di dimissioni di uno dei componenti lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3) Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della R.S.U. superiori al 50% dei delegati, determinano la scadenza della RSU e si procede al suo rinnovo, secondo le modalità previste A.C.N.Q. del 07.08.1998 e s.m. 4) Le dimissioni da delegato R.S.U. devono essere formulate per iscritto al Consiglio Generale e di esse va data comunicazione per iscritto all'Ufficio Relazioni Sindacali, contestualmente al nominativo del subentrante e ai lavoratori mediante affissione all'albo delle comunicazioni e punti timbratura presenti in Azienda; 5) Le assenze devono essere comunicate, entro cinque gg. dall'evento, per iscritto alla Segreteria R.S.U. (fatte salve le cause di forza maggiore). 6) Il componente della R.S.U., che risulti essere ingiustificato per cinque volte, anche non consecutive, è sottoposto a provvedimenti sanzionatori da parte dell'assemblea della RSU, da graduare in funzione dell'incarico rivestito dallo stesso negli Organi della

R.S.U. , e precisamente: a) alla quinta assenza ingiustificata sarà applicata la sanzione per la decadenza dagli incarichi ricoperti dal delegato e lo stesso non potrà essere designato ad altri incarichi per un periodo di almeno sei mesi. Il componente della R.S.U. che non presti più servizio nell'Amministrazione (pensionamento, trasferimento, comando presso altre Amministrazioni etc...) "decade automaticamente" dalla carica di componente della R.S.U. , così' come precisa e chiarisce la Circolare esplicativa n. 3072 del 08/0/2004 dell'ARAN, e sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

ART. 4 INCOMPATIBILITA' DALLA CARICA DI COMPONENTE R.S.U.

a) La carica di delegato della R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in Organismi Istituzionali: Regionali, Provinciali, Comunali, Circostrizionali, e carica esecutiva in parti e/o movimenti politici b) Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli Statuti delle rispettive OO.SS. nonché quelle comprese nelle normative vigenti. Il Consiglio Generale dei delegati, alla prima riunione utile, ratifica d'ufficio la decadenza del delegato e provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, all'interessato, e ai lavoratori, mediante affissione, in apposite bacheche o punti di timbratura presenti in Azienda.

ART. 5 ORGANI DELLA R.S.U.

Gli organi della R.S.U. sono:

a) Consiglio Generale dei Delegati. b) Delegazione Trattante. c) Coordinatore.

ART. 6 CONSIGLIO GENERALE DELEGATI DELLA R.S.U.

E' l'organo legislativo eletto da tutti i dipendenti dell'Azienda e rappresentativo della loro volontà. Il C.G.D. della R.S.U. è convocato, di norma, una volta al mese, in giorni prefissati con specifico o.d.g. , anche fuori orario di servizio. a) E' convocato, altresì, in via straordinaria, con o.d.g. specifico, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la R.S.U. , e la data dell'Assemblea deve essere notificata almeno cinque (5) gg. prima al Coordinatore. b) Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, con l'o.d.g. dovranno essere trasmesse ai delegati R.S.U. di ogni OO.SS. per via fax e/o posta elettronica e/o sms e affisse in apposita bacheca della R.S.U. o punti di timbratura presenti in Azienda, di norma, almeno cinque (5) gg. prima della data di convocazione. c) Le riunioni sono ritenute valide qualora risulti presente la maggioranza dei delegati R.S.U. (50% + 1), se non si raggiunge la maggioranza la riunione sarà riconvocata fissandone da subito la data entro 7 gg lavorativi. Le decisioni del C.G.D. R.S.U. sono assunte a maggioranza (50% + 1) dei delegati R.S.U. presenti con voto palese. d) La richiesta del voto segreto deve essere appoggiata da 1/3 dei presenti. e) Le sedute del C.G.D. R.S.U. non avranno luogo in coincidenza di Congressi Nazionali, Provinciali e Regionali delle OO.SS. e di manifestazioni e scioperi.

f) Il Consiglio Generale dei Delegati promuove, periodicamente, assemblee informative, con cadenze semestrali, per comunicare ai lavoratori sulla attività svolta dalla R.S.U. .

ART. 7 COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE R.S.U.

1) Approva il Regolamento R.S.U. e/o le sue eventuali modifiche. 2) Elegge il Coordinatore della R.S.U.. 3) Elegge i componenti della delegazione trattante R.S.U. fissandone il numero. 4) Elegge i componenti dell'Ufficio di Segreteria fissandone il numero. 5) Da mandato alla delegazione trattante R.S.U. per la sottoscrizione degli accordi con l'Amministrazione dopo aver discusso e approvato le materie oggetto di trattativa. 6) Valuta e ratifica eventuali modifiche al mandato di cui al punto 5 a seguito della trattativa con

l'Azienda. 7) Convoca l'Assemblea Generale dei lavoratori. 8) Promuove e delibera forme di consultazione tra i lavoratori, ivi compreso il referendum che può essere richiesto da 2/3 dei delegati e/o il 20% dei lavoratori aventi diritto e si ritiene valido con il 50%+1 dei votanti.

ART. 8 DELEGAZIONE TRATTANTE

E' l'organo che rappresenta la volontà del Consiglio Generale dei Delegati R.S.U., in merito alle materie e/o problematiche, oggetto di contrattazione, discusse all'interno del Consiglio Generale ed è abilitata alla rappresentanza della R.S.U. nei confronti dell'Azienda sulle piattaforme rivendicative in sede di contrattazione Aziendale. E' proposta ed eletta dal Consiglio Generale dei delegati ed è composta da un numero di sette delegati. Sono esclusi dalla delegazione trattante coloro i quali svolgono funzioni di governo nell'azienda.

ART. 9 COORDINATORE

E' l'organo che coordina la RSU e la delegazione trattante R.S.U. , in coerenza con il mandato ricevuto dal Consiglio Generale dei delegati. 1) Il Coordinatore è eletto dal Consiglio Generale dei delegati; 2) Il Coordinatore convoca il Consiglio Generale dei delegati; 3) Il Coordinatore chiede incontri negoziali con l'Azienda; 4) in caso di cessazione o dimissione del Coordinatore si procederà a nuova elezione come al punto 1; 5) nello svolgimento delle funzioni e compiti il Coordinatore è coadiuvato dall'Ufficio di segreteria. 6) Assicurano l'esercizio delle agibilità sindacali a tutti i delegati della R.S.U. secondo le disposizioni legislative vigenti. 7) Nel caso di impedimento le relative funzioni sono individuate all'interno del CGD (punto da sottoporre a votazione) 8) Il Coordinatore recepisce le istanze dei singoli Delegati eventualmente da inserire all'interno dell'ordine del giorno. Le istanze devono essere trasmesse alla Segreteria.

ART.10 SEGRETERIA R.S.U.

E' l'ufficio amministrativo della R.S.U. con compiti e funzioni dirette allo svolgimento di attività a supporto del Coordinatore, e degli organi dell'RSU. E' composta da un numero di tre delegati individuati dal Consiglio Generale.

COMPITI E FUNZIONI DELLA SEGRETERIA

Raccoglie e conserva documenti, atti, leggi, delibere o qualsiasi altro atto amministrativo riguardante l'attività della R.S.U. dandone ampia informazione ai lavoratori. Trasmette le convocazioni delle riunioni ordinarie e straordinarie della R.S.U. per sms e/o per via fax e/o e-mail e per via telematica ai delegati, di norma, almeno sette (7) gg. prima della convocazione, e affigge comunicazione del giorno e data dell'assemblea presso apposita bacheca e nei punti timbratura presenti in Azienda. Trascrive e conserva, in forma corretta, i verbali delle riunioni del Consiglio Generale redatti e sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal suo segretario, affiggendoli in apposita bacheca e fornendo copia ai singoli delegati su richiesta scritta. Prenota le aule deputate alle riunioni della R.S.U.

Cura la tenuta della contabilità dei permessi sindacali, in relazione al monte ore spettante alla R.S.U. relazionandoli con gli Uffici preposti con cadenza trimestrale secondo quanto previsto dall'A.C.N.Q. e da Accordi Aziendali. Recepisce le istanze dei singoli Delegati eventualmente da inserire all'interno dell'ordine del giorno.

ART. 11 COMMISSIONI PERMANENTI E/O TEMPORANEE

Il Consiglio Generale dei Delegati R.S.U. approva la costituzione e la nomina di Commissioni di lavoro permanenti o temporanee su argomenti o problematiche sindacali definendone anche il numero dei componenti. In ciascuna commissione deve far parte almeno un componente della RSU. Le Commissioni possono avvalersi anche di consulenti esterni al C.G. , esperti in singole materie. La durata dei lavori delle Commissioni temporanee è stabilito in un massimo di 15 giorni. Le Commissioni permanenti e/o temporanee possono richiedere assemblee informative/consuntive tra i lavoratori su approvazione del Comitato Generale

ART. 14 NORME FINALI Per ogni eventuale modifica, sostituzione, sia totale che parziale, degli articoli del presente Regolamento, è necessaria la maggioranza qualificata del Consiglio generale R.S.U. (2/3 dei delegati); In caso di emanazioni legislative superiori e/o contrattazione Nazionale, su materie del presente Regolamento, lo stesso dovrà adeguarsi a tali disposizioni. Nessun delegato può esprimersi a nome dell'RSU o assumere impegni di qualsiasi natura senza mandato del CGD pena l'annullamento dell'atto.

Il presente regolamento viene trasmesso alla Direzione Generale per essere recepito e pubblicato sul sito Internet Aziendale.

Il Coordinatore avrà cura di trasmettere la composizione degli organi RSU alla Direzione Aziendale al fine della pubblicazione sul sito Aziendale.

Napoli 23.06.2015